

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

**AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI
E LEGISLAZIONE DOGANALE**

(6^a riunione)

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(8^a riunione)

Martedì 18 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Abisso, Agnelli, Andreoni, Anselmi, Baccelli, Banelli, Barcellona, Raffaele Bastianelli, Beneduce, Bernardi, Brezzi, Caccianiga, Campolongo, Casoli, Cavazoni, Celesia, Conci, Contarini, Conti Sinibaldi, Silvio Crespi, D'Ancora, Giacomo De Martino, De Ruggiero, Fabri, Falck, Fracassi, Geremicca, Giovanni Gheri, Giampietro, Gianini, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marozzi, Marracino, Mormino, Padiglione, Silvio Petrone, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Renda, Umberto Ricci, Rolandi Ricci, Sailer, Salata, Scavonetti, Scialoja, Scotti, Senni, Tacconi, Valagussa, Marco Arturo Vicini e Visconti di Modrone.

È anche presente il Sottosegretario di Stato per l'Interno.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Bacci, Bocchini, Ca-

stellani, Innocente Chersi, De Nicola, Facchini, Faggella, Guacero, Imperiali, Liotta, Majoni, Maragliano, Marciano, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Orsini Baroni, Piccio, Pujia, Raimondi, Santi Romano, Rossini, Salvago Raggi, Tullio e Vigliani.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro » (312).

PRESIDENTE. Fa presente che il disegno di legge in esame avrebbe dovuto essere presentato per l'approvazione all'Assemblea plenaria ma, dal Capo del Governo, data l'importanza della materia, è stata richiesta l'urgenza, a norma dell'articolo 17 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Per questa ragione la discussione avviene in sede di Commissioni legislative.

Dichiara aperta la discussione generale.

ROLANDI RICCI. L'Italia attraversa finanziariamente un difficile periodo di transizione.

A superarlo si chiedono sacrifici a tutti i contribuenti, generosa fiducia ai risparmiatori, severa vigilanza da parte di tutte le Amministrazioni centrali e locali su ogni ragione di spese.

Si fa confidente appello alle virtù di laboriosità e parsimonia del popolo italiano per assicurare la stabilità del valore monetario, forza indispensabile alla difesa dell'ordine economico ed alla tranquilla e duratura armonia della vera pace sociale all'interno.

Savie preoccupazioni valutarie hanno persuaso della necessità di studiare con assidua cura lo svolgersi dell'interscambio nostro con l'estero; sforzandosi di armonizzarvi la coincidenza dell'interesse economico coll'interesse

L'oratore opina che il disegno di legge meriti di essere approvato dal Senato.

CONCI. Trova sproporzionata la pena di morte per un reato di carattere finanziario, ingiustificata la giurisdizione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato ed infine troppo generica la formulazione delle disposizioni. Per queste ragioni dichiara di dare voto sfavorevole al disegno di legge.

GEREMICCA. Premesso che gli emendamenti da lui proposti hanno lo scopo sia di chiarire le locuzioni che potrebbero dar luogo ad equivoci, malintesi e contestazioni, sia di determinare meglio le ipotesi dei reati, si richiama alla congerie di norme di ordine finanziario-amministrativo che fino al dicembre 1938 regolavano questa materia, le quali fissavano per i colpevoli sanzioni prevalentemente di carattere finanziario e giungevano fino alla pena del confine di polizia. Aggiunge che le tre ipotesi di reato fissate nell'articolo 10 del decreto del 3 dicembre 1938 (trasgressore che trae indebitamente i mezzi di sussistenza da questo illecito mercato; associazione di più trasgressori; coscienza nel trasgressore del nocimento che egli arreca all'economia nazionale) sono considerate nel disegno di legge in discussione come circostanze aggravanti. A queste ipotesi si aggiungano ora due elementi integrativi del delitto e cioè i mezzi fraudolenti ed il danno alla pubblica economia. Non dubita che solo quando concorrano insieme il danno e i mezzi fraudolenti vengano applicate le disposizioni del provvedimento in esame.

VICINI MARCO ARTURO. Osserva che la magnifica relazione del senatore Rolandi Ricci rende superflua ogni altra osservazione; tiene però a precisare che la gravità delle pene non è determinata dal carattere patrimoniale del reato, ma dal fatto che questo è diretto contro lo Stato e la pubblica economia, vale a dire contro una delle forze della Nazione e in pace e in guerra. Specialmente in un periodo, come l'attuale, di acuta lotta nel campo economico, ogni tentativo di frode ai danni dello Stato deve venire stroncato nel modo più energico. Sarebbe forse opportuno che la legge stabilisse il minimo della pena, ma, dato il carattere eminentemente politico del disegno di

legge, ritiene che non sia il caso di proporre alcun emendamento, nemmeno di pura forma.

CAMPOLONGO. Come studioso del diritto desidera esprimere un incondizionato assenso al disegno di legge che è un complemento, per le condizioni eccezionali del momento, del disfattismo politico e del disfattismo economico, previsti dal Codice Penale nei reati contro la sicurezza dello Stato.

Il provvedimento tende a punire tutti quei fatti che deprimono la potenza e la sicurezza economica dello Stato. E ciò basta per dare al Ministro proponente quella quiete d'animo che l'uomo francheggia sotto l'usbergo della purezza della coscienza.

Criterio essenziale del reato: i mezzi fraudolenti, nel commercio e negli scambi nella loro grande varietà: per i giuristi, il *dolo* nella sua vasta complessità. In altro modo si provvede amministrativamente. L'oratore dichiara di non voler fare l'esame delle circostanze aggravanti, ma solo di rilevare, per diradare certi scrupoli che appaiono nell'illustrazione del senatore Rolandi Ricci, che l'aggravante della qualità sociale e personale è una variante del n. 5 dell'articolo 61 del Codice Penale:

a) circostanze di tempo, di luogo e di persona, in modo da ostacolare la pubblica e privata difesa;

b) idoneità e potenzialità a commettere il reato, in modo che l'una e l'altra per tali condizioni commuovano la pubblica opinione.

Era perciò naturale la frase *qualità sociale e personale*, perchè spesso è l'avidità del guadagno in persona dell'alta finanza e dell'alto commercio che spinge a commettere e a cadere in simili delitti. E non erano da mutare integralmente le parole del n. 5, che riguardano il ladro con i grimaldelli, perchè qui abbiamo ladri che con apparenze e mezzi diversi e sorprendenti sanno aprire porte potenti e di alto metallo. Non si poteva adoperare frase più felice e più elegante per tale categoria di delitti e di delinquenti non volgari: indice della delinquenza dei tempi moderni.

Competente il Tribunale Speciale, al quale i magistrati non sono creduti adatti, ma si ricordi che le antiche Giunte di Stato, com-